

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	195
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 (1415).	195
PRESIDENTE	195, 197, 198
BONAITI, <i>Relatore</i>	195
SCRIGGIOLO	197
SOLIANO.	197
ANGELINO PAOLO	197
BIMA	197, 198
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	197, 198
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	200

La seduta comincia alle 17,20.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Discussione del disegno di legge: Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 (1415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963.

Il Relatore, onorevole Bonaiti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BONAITI, *Relatore*. Il provvedimento in esame rappresenta, se non il primo gradino, indubbiamente il primo atto di effettiva considerazione nei riguardi delle aspettative dei pubblici dipendenti verso quella vasta opera di definitivo assestamento, che nelle sue grandi linee è già stata concordata tra il Governo e le rappresentanze sindacali; e che, come risultato primario, porterà al congelamento negli stipendi, paghe e retribuzioni dei due principali emulamenti accessori, cioè dell'assegno temporaneo e dell'assegno mensile, il tutto nell'arco di tre anni, apportando sostanziali e notevoli miglioramenti al trattamento economico sia dei dipendenti in attività di servizio che dei pensionati. Questo atto di considerazione si traduce nella corresponsione di una indennità *una tantum*, che viene assegnata come integrazione della tredicesima mensilità relativa all'anno 1963. Essa viene corrisposta a tutto indistintamente il personale in attività di servizio ed in

quiescenza delle amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo.

I primi tre articoli del disegno di legge provvedono alla determinazione quantitativa dell'indennità integrativa, a seconda delle varie categorie e del trattamento economico di cui esse godono. In modo più particolare, la prima e più vasta categoria comprende tutti i dipendenti in servizio delle amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, con esclusione di quel personale il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e di quello cui è ispirato l'articolo 5. Per questa categoria, l'indennità da corrisponderci è commisurata ad una mensilità dell'assegno temporaneo in godimento. Per coloro che di tale assegno non godono, l'indennità viene commisurata all'assegno temporaneo di cui beneficerebbero in relazione al coefficiente di stipendio, in base alla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

La seconda categoria comprende il personale il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e cioè i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e gli avvocati e procuratori dello Stato. Per costoro, l'indennità integrativa della tredicesima mensilità viene corrisposta sulla base di una mensilità lorda dell'indennità mensile loro assegnata dalla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

La terza categoria riguarda i titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315: essa viene corrisposta sulla base di una mensilità dell'integrazione temporanea medesima.

Per le prime due categorie, l'indennità è assoggettata alle sole ritenute erariali; per la terza categoria, l'indennità viene corrisposta con le sole ritenute gravanti sulla integrazione temporanea.

Vi sono altre categorie di dipendenti statali che godono di trattamenti speciali, per cui non è facilmente determinabile l'indennità: per esempio, i ricevitori del lotto, che sono pagati ad aggio o con altri criteri riferibili alla natura e durata delle prestazioni; gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, ecc. Per queste categorie si demanda ai Ministeri competenti, di concerto con quello del Tesoro, l'attribuzione della integrazione sulla base dei criteri stabiliti dal disegno di legge in esame.

Stante la sua peculiarità, l'integrazione di cui al provvedimento in esame non viene con-

siderata ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico per l'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e complementare, così come non viene considerata ai fini della determinazione del reddito per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per i genitori a carico, per l'attribuzione dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia, per la concessione della pensione ai ciechi civili e dell'assegno di previdenza ai pensionati di guerra.

Con gli articoli 6 e 7, si prende occasione per uniformare, con effetto dal 1° gennaio 1965, il congegno della scala mobile ai fini della determinazione dell'indennità integrativa speciale mensile, alla innovazione dell'esercizio finanziario statale corrispondente all'anno solare, nel senso che sarà presa in considerazione la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, anziché al gennaio.

L'articolo 8 si propone di completare la norma della legge 11 febbraio 1963, n. 79, che ha disposto il mantenimento dell'aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni del personale dipendente, che siano studenti universitari, per la durata del corso legale dell'università, purché non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, disponendo che questi ultimi conservino il diritto all'assistenza sanitaria. E ciò con effetto dal 23 febbraio 1963. Aggiungo che questa disposizione trova una sua spiegazione nella volontà di pervenire ad una sanatoria.

Con l'articolo 9 è previsto un ulteriore beneficio a favore del personale statale, nel senso di mantenere l'aggiunta di famiglia anche per i figli minori che prestino servizio retribuito in qualità di apprendisti, anche se con reddito di lavoro non inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 4, penultimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324. E ciò per uniformare il trattamento del dipendente statale ai criteri già in atto nel campo dell'impiego privato.

Con l'articolo 10, infine, si vuol modificare la norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, nel senso di corrispondere anche agli impiegati, come avviene per gli operai, i ratei della tredicesima mensilità in caso di dimissioni volontarie.

L'articolo 11 prevede il finanziamento della spesa di lire 35.400 milioni mediante riduzione del fondo stanziato al capitolo n. 574

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Il provvedimento, così come è strutturato, non solo costituisce il mantenimento di un impegno del Governo per l'avvio a soluzione di uno dei problemi fondamentali che interessa la vasta categoria del pubblico impiego, mediante la corresponsione di una indennità integrativa della tredicesima mensilità, ma è rivolto ad arrecare altri ulteriori benefici ai dipendenti statali e pertanto il vostro relatore ne propone l'approvazione.

Sotto il profilo tecnico-legislativo, il relatore non può, tuttavia, esimersi dal fare un rilievo. Ancora una volta dobbiamo constatare come non sia rispettato quel criterio di uniformità e chiarezza che è da ritenersi indispensabile per una saggia tecnica legislativa. In questo disegno di legge, che va sotto il titolo di « Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 », provvedimento quindi del tutto contingente, sono comprese norme e disposizioni che vanno oltre la concessione dell'integrazione, per prevedere norme ed innovazioni che riguardano l'indennità integrativa speciale mensile, l'aggiunta di famiglia, le dimissioni volontarie, l'assistenza sanitaria, norme tutte di natura permanente e che riguardano oggetti ed aspetti del tutto diversi da quello enunciato nel titolo del disegno di legge. Ciò contribuisce a rendere più complicata e di difficile consultazione la nostra legislazione, anche in materia di pubblico impiego. Una buona tecnica legislativa che vuole semplicità e chiarezza avrebbe dovuto consigliare la presentazione di disegni di legge singoli per ognuno degli aspetti e delle materie che formano il contenuto del presente disegno di legge; sarà soltanto un ripiego, ma sarà il meno che si possa fare, quello di integrare il titolo del disegno di legge con l'indicazione di tutte le materie che sostanzialmente sono trattate.

Propongo, pertanto, che al titolo siano aggiunte le seguenti altre indicazioni: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1959, n. 324 e 30 ottobre 1953, n. 841 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 ottobre 1946, n. 263 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCRICCIOLO. Dobbiamo compiacerci con il relatore per la sua ottima relazione: per il contenuto e per gli aspetti tecnico-legislativi che ha lumeggiato e che sono veramente corrispondenti ai dati reali del disegno di

legge. Il nostro Gruppo si associa alle conclusioni del relatore.

SOLIANO. Onorevole Presidente, il mio Gruppo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento per cui mi limito a richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sul fatto che il provvedimento, pur rappresentando un passo avanti, in sostanza non risolve minimamente il problema degli statali, oggi purtroppo ancora in piedi e che, come del resto è detto nella relazione, si tende a procrastinare.

Vorrei però porre una domanda all'onorevole Sottosegretario.

Vorrei sapere se tra il personale impiegatizio non di ruolo, cui fa riferimento il punto e) dell'ultimo comma dell'articolo 5, si intendono compresi anche i cottimisti, ai quali si ricorre purtroppo (dico purtroppo non perché si tratti di cottimisti) per esigenze di ufficio. È necessario però che a questo personale si dia una sistemazione adeguata e di conseguenza anche un adeguato trattamento economico; oggi accade invece, come tutti sappiamo, che esso gode di un trattamento economico molto ridotto rispetto ad altro personale.

ANGELINO PAOLO. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se esistano categorie di dipendenti o di ex dipendenti statali il cui trattamento di quiescenza sia stato a mano a mano adeguato agli aumenti di stipendi concessi successivamente alle varie categorie di dipendenti statali.

BIMA. Anche io vorrei rivolgere una domanda all'onorevole rappresentante del Governo. Ho sentito che la relazione, specialmente nella parte finale, rivolge alcune critiche nei riguardi della strutturazione del disegno di legge.

Allora io chiedo: il disegno di legge, così come è strutturato, incasella per il futuro quella che sarà la tredicesima mensilità integrata oppure contiene le premesse per eventuali possibili distorsioni, di cui ho sentito parlare, se non erro, da parte dell'onorevole Relatore?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei innanzitutto dare una risposta alla domanda, che ha carattere più generale, rivoltami dall'onorevole Bima.

Devo dire che questo provvedimento, frutto di lunghe trattative, non è che una anticipazione, risultante dalle trattative me-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1964

desime, in relazione alla necessità di provvedere già fin da ora ad una integrazione della tredicesima mensilità. Il fatto lamentato dall'onorevole Relatore e cioè che effettivamente questo disegno di legge riguarda anche materie, sia pure accessorie, ma comunque non tutte riconducibili all'argomento della tredicesima mensilità, è dovuto alla necessità di non lasciare sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie, in modo che il provvedimento potesse — come deve essere per un provvedimento di questo genere — riguardare un po' tutti gli aspetti e tutte le categorie. Perciò mi dichiaro d'accordo con il Relatore sulla necessità di una integrazione del titolo del disegno di legge.

Se il provvedimento, che è di natura piuttosto complessa, fosse stato varato senza la introduzione di tutti questi elementi correttivi estendendo a tutti il trattamento accessorio, allora ne sarebbe derivata una notevole sperequazione di trattamento e comunque il provvedimento sarebbe risultato assolutamente insufficiente.

Devo dire all'onorevole Soliano che la dizione della lettera e) dell'articolo 5, allorché si parla di personale impiegatizio non di ruolo, comprende anche la categoria dei cottimisti. Nell'ultima seduta della Commissione ho perorato la causa della sistemazione di questo personale (circa 300 unità) che ancora non aveva trovato una regolare sistemazione.

BIMA. Non mi pare che si tratti, onorevole Sottosegretario, di personale a contratto.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esiste la categoria degli avventizi ma anche quella dei cottimisti a contratto. In verità si tratta di un contratto che dovrebbe essere a termine (6 mesi), ma in pratica accade, ad esempio, che gli ultimi assunti hanno superato i due anni di assunzione ed hanno trovato un collocamento perché in realtà di questo personale si ha bisogno.

Comunque in relazione alla sistemazione dell'ultimo scaglione di cottimisti devo dire che in questo ultimo scorcio di tempo è stato varato un provvedimento al quale la Commissione Finanze e tesoro ha dato il suo parere favorevole, sicché ora dovrebbe passare all'esame della I Commissione, che ne ha chiesto l'assegnazione in sede legislativa.

Non ho invece capito perfettamente l'osservazione fatta dall'onorevole Angelino Paolo. Evidentemente, per tutto quello che ha riferimento al trattamento attualmente in vigore, è stato approntato questo provvedi-

mento che stabilisce una anticipazione naturalmente imperfetta; però devo dire che, in sede di definizione completa di tutto il ponderoso problema, del resto ancora oggetto di particolare elaborazione in sede di dicasteri competenti nonché in sede di quello del Tesoro, sarà approntato un provvedimento certamente più perfetto di questo in quanto contemplerà anche quei miglioramenti particolari in relazione a quella che sarà l'applicazione del conglobamento, il quale, come si sa, è un problema che ha dato luogo a notevoli difficoltà di ogni genere e non soltanto finanziarie. Infatti esiste un numero notevole di categorie che godono di un trattamento particolare in forza di una legislazione particolare. Quindi l'aggiornamento per ragioni di equità richiede una elaborazione particolarmente accurata.

Attualmente tutti gli aspetti del problema in linea di equità sono stati contemplati in questo provvedimento e vorrei dire che la ragione per la quale giustamente l'onorevole relatore rilevava la molteplicità degli argomenti è dovuta alla esigenza di modificare le caratteristiche nel senso di ottenere un allineamento, in rapporto alle nuove provvidenze, per tutte le categorie che hanno particolari condizioni di trattamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, escluso quello il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è integrata, con la stessa disciplina di un importo pari ad una mensilità dell'assegno temporaneo in godimento.

Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie che non beneficiano dell'assegno temporaneo, l'assegno stesso si considera goduto nelle misure previste, a parità di coefficiente di stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

(È approvato).

ART. 2.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio il

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1964

cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità lorda dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente è determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità per il 1963 ed è assoggettato alle sole ritenute erariali.

(È approvato).

ART. 3.

Nei riguardi dei titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, la tredicesima mensilità spettante, per l'anno 1963, ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'integrazione temporanea medesima.

L'importo dovuto in applicazione del precedente comma è assoggettato alle sole ritenute gravanti sulla integrazione temporanea richiamata nel comma stesso.

(È approvato).

ART. 4.

L'integrazione della tredicesima mensilità prevista dalla presente legge:

è soggetta alla disciplina d'imposta in vigore al 16 dicembre 1963;

non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo sia di attività di servizio che di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di lire 240.000 prevista dallo stesso articolo;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite di reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

(È approvato).

ART. 5.

Con decreti dei ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, sarà disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dell'integrazione della tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 nei riguardi dei sottoindicati personali:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

c) personale aggregato delle carceri;

d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1964

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio ».

(È approvato).

ART. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il terzo comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

(È approvato).

ART. 8.

Con effetto dal 23 febbraio 1963, all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è aggiunto il seguente comma:

« Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età ».

(È approvato).

ART. 9.

Le quote di aggiunta di famiglia previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, o da analoghe disposizioni legislative, competono, fermi restando gli altri criteri, anche per i figli minorenni che prestino servizio retribuito in qualità di apprendisti, ancorché con reddito di lavoro non inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 4 — penultimo comma — della legge 27 maggio 1959, n. 324.

(È approvato).

ART. 10.

Nell'articolo 7 — terzo comma — del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è soppressa la locuzione « o per dimissioni volontarie ».

(È approvato).

ART. 11.

All'onere di lire 35.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci su proposta delle Aziende stesse.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1964

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 »:

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, Corghi, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Ma-

tarrese, Mussa Ivaldi, Patrini, Pella, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tagliaferri, Tambroni, Turnaturi, Usvardi, Vicentini e Zugno.

È in congedo:

Buzzetti.

La seduta termina alle 17,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI